AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Il contrassegno di parcheggio per disabili è personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato dal titolare o, comunque, con il titolare presente sul veicolo che lo trasporta ed ha legittimità:

- Su tutto il territorio nazionale, ed quello della Comunità Europea oltre a Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, (secondo le norme nazionali vigenti nel Paese in cui la persona si trova);
- Negli spazi appositamente riservati ed indicati con apposita segnaletica verticale e orizzontale;
- Nelle "zone a disco orario" senza limitazione di tempo;
- Per il transito e la sosta nelle **"aree pedonali"** ove sia presente il **"simbolo di accessibilità"** o sia consentito il transito anche di una sola categoria di veicoli per trasporti di pubblica utilità;
- Nelle zone a traffico limitato, ove sia presente il **"simbolo di accessibilità"** o sia consentito il transito anche di una sola categoria di veicoli per trasporti di pubblica utilità; Qualora negli accessi delle aree sopra indicate, siano collocate delle videocamere preposte al rilevamento di targhe autorizzate e non, è opportuno chiedere l'autorizzazione al transito alla Polizia locale del luogo, per evitare la sanzione pecuniaria amministrativa così come prevista dal N.C.d.S. per l'accesso in dette aree;
- Negli stalli di sosta di colore blu qualora gli stalli riservati ai disabili risultino essere occupati;
- Su percorsi o corsie preferenziali per mezzi di trasporto pubblico collettivo e taxi è consentita la circolazione ai veicoli di persone invalide muniti di contrassegno.

IL CONTRASSEGNO PER "DISABILI" NON HA VALIDITÀ E PERTANTO SI È PASSIBILI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL N.C.d.S. NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- Negli spazi riservati a Polizia o VV.FF.;
- Nella sosta in doppia fila o senza lasciare uno spazio adeguato per pedoni;
- Sugli attraversamenti pedonali;
- Su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale;
- Per tutti i divieti stabiliti dall'art 158 del N.C.d.S. commi 1- 2 (5-6), in quanto, la sosta reca grave intralcio o può generare situazioni di pericolosità;
- Negli spazi di sosta "personalizzati" ovvero riservati ad altro veicolo di persona invalida, come evidenziato dal numero di concessione riportato nella segnaletica verticale. (tale comportamento e sanzionabile ai sensi dell' art. 188 comma 1 e 5 del N.C.d.S.);
- Nelle aree di proprietà privata;
- In altri casi esplicitati da altre norme del N.C.d.S.

In caso di intralcio i veicoli a servizio di persone disabili che espongono il contrassegno, non possono essere rimossi ma possono essere spostati in una zona vicina ove non arrechino pericolo o intralcio.

IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI:

- **Deve essere esposto, in modo ben visibile**, nella parte anteriore del veicolo all'interno del parabrezza, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche se titolari del permesso;
- È strettamente personale;
- Potrà essere ritirato in qualsiasi momento per accertati abusi;
- Dovrà essere aggiornato in caso di cambio di residenza dell'intestatario;
- Dovrà essere riconsegnato immediatamente al Comune ovvero al Comando di Polizia locale che lo ha rilasciato, in caso di decesso dell'intestatario, ovvero alla scadenza del periodo di validità, nel caso in cui non si abbiano più i requisiti per ottenere un nuovo rinnovo.

Il contrassegno non può essere fotocopiato né duplicato né corretto in alcun modo. L'eventuale fotocopiatura, duplicazione o correzione del contrassegno è perseguibile ai sensi dell'art. 489 del Codice Penale ed il contrassegno viene sequestrato ai sensi dell'art 354 del Codice di Procedura Penale.